



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2010

\*\*\*\*\*

ADDI' 09/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LONGORIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MARCOCCI	Luca	"
B.RINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
SUOMMEREO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ARZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACONTS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CETICA - FORTE

DELIBERAZIONE N. 435

Oggetto:

Approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo della Laziomar s.p.a., società per azioni di trasporto marittimo regionale.



**OGGETTO:** Approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo della Laziomar s.p.a., società per azioni di trasporto marittimo regionale.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'art. 56;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. e ii., riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 19-ter, comma 3, del D. L. n. 135/2009 così come convertito dalla legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;


**VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 05 marzo 2010, recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 marzo 2010, n. 10, s.o. n. 51;

### PREMESSO CHE

- l'art. 10 del D.Lgs. n. 422/1997 dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi marittimi di interesse regionale, prevedendo, altresì, che la gestione di tali servizi viene affidata con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo D.lgs., in quanto applicabili al settore e che tali trasporti vengono organizzati e regolati da contratti di servizio secondo quanto previsto da detti artt. 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;

- l'art. 57, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, prevede, tra l'altro, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata;

- l'art. 26 del D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2009, ha stabilito la completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la conseguente privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali con correlata proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni di sostegno attualmente in essere;



435 - 8 OTT. 2010 *me*

**VISTO** il D.P.C.M. 13/03/2009 che definisce modalità e termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione della Tirrenia s.p.a., comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali, tra le quali la Caremar s.p.a.;

**CONSIDERATO** che in data 03/11/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Governo e le Regioni Lazio e Campania per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, a norma dell'art. 19-ter del D.L. 25/09/2009 n. 135, così come convertito dalla Legge n. 166 del 20/11/2009;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 895 del 27/11/2009 che ha ratificato il suddetto Accordo di Programma;

**TENUTO CONTO** che la Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nel suddetto Accordo ed in conformità agli obblighi ed alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, con la Legge Regionale n. 2 del 05/03/2010, recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.", ha disposto la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar s.p.a., ai fini dell'acquisizione a titolo gratuito, ai sensi dall'articolo 19 ter, comma 3, del d.l. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, del ramo d'azienda ceduto dalla Campania regionale marittima s.p.a (Caremar) relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine;

**CONSIDERATO**, quindi, che al fine di dare attuazione alla L.R. n. 2/2010 è necessario approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Laziomar s.p.a., società per azioni di trasporto marittimo regionale, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante;

**ATTESO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

all'unanimità

### DELIBERA

- di approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Laziomar s.p.a., società per azioni di trasporto marittimo regionale, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



STATUTO



Atto costitutivo

ROMA

12 OTT. 2010



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



DELIB. alla DELIB. N. 435 R  
DEL - 8 OTT. 2010

**"STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1.1. - La società è denominata "LAZIOMAR S.p.A.".



**Articolo 2**

**Sede**

2.1. - La società ha sede nel Comune di Roma.

2.2. - La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia sia all'Estero.

**Articolo 3**

**Durata**

3.1. - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).



**Articolo 4**

**Soci**

4.1. - Possono essere ammessi a far parte della Società la Regione Lazio ed imprese private - individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio - alle quali dovrà essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166.



## Articolo 5

### Oggetto

5.1. - La società, nell'ambito degli interventi normativi di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime di cui all'art. 19ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 ed al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell'arcipelago Pontino, attraverso l'assicurazione della continuità e del perfezionamento nell'intero corso dell'anno del servizio di trasporto passeggeri, nonché di quello finalizzato all'approvvigionamento delle merci e dei servizi necessari al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali, ha quale oggetto - sia in via diretta che in collaborazione o partecipazione con enti pubblici o privati - l'esercizio:

- a) delle attività di trasporto marittimo nell'arcipelago Pontino ed ogni altro servizio a questo direttamente o indirettamente connesso;
- b) di attività di agenzia marittima raccomandataria, di spedizione e di tutte le operazioni portuali connesse; di tutte le operazioni doganali, sbarchi, imbarchi e deposito merci;
- c) di servizi annessi e/o connessi ai terminali di caricazione/discarica dei prodotti petroliferi e qualsiasi servizio portuale, demaniale e/o marittimo per conto proprio e/o di terzi.

5.2. - Al fine di conseguire l'oggetto sociale e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili e necessarie, nonché - allo scopo medesimo - in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie



ed assunzioni di partecipazioni in altre società od imprese, anche se non aventi oggetto affine o connesso al proprio. Potrà, inoltre, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie di qualsiasi genere, ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto nonchè assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

5.3. - Infine, sempre per fini strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia dei debiti ed obbligazioni anche di terzi, ed anche a favore di istituti di credito in genere.



**Articolo 6**

**Capitale sociale - Azioni**

6.1. - Il capitale sociale è di euro trecentomila (€. 300.000) ed è diviso in numero trecento azioni del valore nominale di euro mille (€. 1.000) ognuna.

6.2. - In caso di emissione dei titoli azionari, questi sono nominativi.

6.3. - Ogni azione da diritto ad un voto ed è indivisibile.

6.4.- Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

**Articolo 7**

**Finanziamenti dei Soci.**

7.1.- I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento



in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

7.2.- Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

#### **Articolo 8**

##### **Divieto per cinque anni di circolazione azionaria.**

8.1. - Fino allo scadere del quinto anno dalla data di costituzione della società non potranno essere compiuti atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti sulle stesse da parte di soci diversi dal socio Regione



#### **Articolo 9**

##### **Clausola di prelazione**

9.1. - Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica della Regione Lazio, i soci diversi dal socio Regione Lazio che intendano compiere atti di trasferimento inter vivos della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci una comunicazione che indichi il numero delle azioni o il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo ed ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

9.2. - Agli altri soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni o del diritto su di esse oggetto di trasferimento e/o costituzione, da

esercitarsi, in proporzione alle azioni dai medesimi possedute, come segue.

9.3. - Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto, a pena di decadenza, i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni.

9.4. - Nell'ulteriore successivo termine di quindici giorni, il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato dal socio il prezzo, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione.

9.5. - Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si terrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

#### Articolo 10

##### Clausola di gradimento.

10.1. - Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni di questo Statuto, le azioni dei soci diversi dal socio regione Lazio ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere cedute a non soci né assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.

10.2. - Il Consiglio ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni o del diritto sulle stesse.

10.3. - La mancata pronuncia del Consiglio in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle azioni o alla costituzione del vincolo su di esse.


10.4. - Il gradimento o il suo diniego dovrà essere motivato da parte del Consiglio di Amministrazione con esclusivo riferimento al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:

- a) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo sia un imprenditore che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 5 del presente Statuto sociale;
- b) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo dichiari di prestare anticipata adesione ai patti parasociali a quel momento vigenti fra i soci;
- c) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante o costituente il vincolo, previste dalla convenzione di affidamento della gestione dei servizi di trasporto marittimo, stipulata fra la Regione Lazio e la Società con garanzie ed oneri a carico del socio privato, nel testo più aggiornato vigente.

## Articolo 11

### Clausola di riscatto

11.1. - In ogni ipotesi di scioglimento, per decorrenza del termine o anticipata



risoluzione o per ogni altra causa di scioglimento, della convenzione di affidamento stipulata fra la Regione Lazio e la Società, avente ad oggetto l'affidamento alla Società dello svolgimento delle attività di trasporto marittimo di competenza della amministrazione della Regione Lazio, il socio Regione Lazio avrà diritto al riscatto coattivo della partecipazione di ogni altro socio, dietro pagamento di un prezzo pari al valore della partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto - senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo - al tempo del riscatto, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.

11.2. - Il prezzo di riscatto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, secondo i criteri di determinazione di cui al precedente comma.

11.3. - Le azioni riscattate dal socio Regione Lazio ai sensi del presente articolo sono ritrasferite ad un socio privato individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 12**

### **Organi della società.**

12.1. - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

## **Articolo 13**

### **Assemblee**

13.1. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al



presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

13.2. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

13.3. - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o telefax, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.

13.4. - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

13.5. - All'Assemblea possono intervenire gli azionisti che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.

13.6. - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le

limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 2372 C.C. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

13.7. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

13.8. - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale.

13.9. - Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

13.10. - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

13.11. - L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più dei due terzi del capitale sociale.

13.12. - Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

13.13. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio.

13.14. - Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.



13.15. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale redatto a norma dell'art.2375 del Codice Civile.

13.16. - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;

*t* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.


#### **Articolo 14**

##### **Consiglio di Amministrazione.**

14.1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.



- 14.2. - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo intero Consiglio di Amministrazione.
- 14.3. - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.
- 14.4. - La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo, spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.
- 14.5. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, è riservata al socio Regione Lazio, la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
- 14.6. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.
- 14.7. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da far pervenire a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.
- 14.8. - L'avviso suddetto può essere spedito con lettera postale o con telegramma ovvero può essere trasmesso via fax o mediante posta elettronica.
- 14.9. - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- 
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**14.10.** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**14.11.** - Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

**14.12.** - Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

14.13. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

14.14. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

14.15. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.

14.16. - Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

## Articolo 15

### Rappresentanza sociale.

15.1. - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.2. - Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15.3. - La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio abbia conferito delega.



## Articolo 16

### Collegio sindacale e controllo contabile.

16.1. - Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

16.2. - Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 12, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, due Sindaci effettivi sono nominati previa designazione, rispettivamente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Analogamente, i sindaci supplenti sono nominati previa designazione da parte dei suddetti Ministeri. Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile è, altresì, riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale

16.3. - Il compenso al Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.4. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.

16.5. - Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio sindacale.

## Articolo 17

### Bilancio ed utili.

17.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico

e dalla nota integrativa).

17.2. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

17.3. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

17.4. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### Articolo 18

#### Scioglimento.

18.1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 C.C. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 C.C.

#### Articolo 19

#### Rinvio.

19.1. - Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia."





ALLEG. alla DELIB. N. 435 *PM*  
- 8 OTT. 2018  
DEL .....

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemiladieci, il giorno

del mese di

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me , Notaio in Roma, con

studio in , iscritto nel Ruolo dei

*M* Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il dottor

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al  
presente atto nella qualità di

della:

"REGIONE LAZIO", con sede Sede legale in Roma, Via Rosa  
Raimondi Garibaldi n.7, codice fiscale 80143490581, giusta i  
poteri a questi spettanti in virtù



Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto stipula e conviene quanto segue:

1) Viene costituita ai sensi della Legge Regionale 05 Marzo 2010, n.2 una società per Azioni Unipersonale sotto la denominazione: **"LAZIOMAR S.p.A."**.

2) La società ha sede in Roma. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, il comparente, nella qualità, dichiara che l'indirizzo attuale della società è in

3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

4) La società ha per oggetto quanto particolarmente specificato all'articolo cinque (5) dello statuto sociale trascritto qui di seguito.

5) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite dallo statuto sociale che verrà riportato integralmente più avanti



nel corpo del presente atto.

6) Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) ed è diviso in numero 300 (trecento) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Detto capitale viene interamente sottoscritto dalla "REGIONE LAZIO"

Il suddetto capitale sociale è stato interamente versato presso

Agenzia


in data

numero di riferimento

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2010.

8) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre, scelti anche tra non soci, che durano in carica per i prossimi 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferite tutte le




facoltà per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i

signori:



Presidente;

Consiglieri, i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

9) Il controllo della Società è affidato ad un collegio sindacale composto di cinque membri di cui due supplenti eletti come segue:

Presidente;

Sindaci Effettivi;

Sindaci Supplenti.

10) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società e ammontano ad Euro 4.800,00 (quattromilaottocento).

Si riporta di seguito il testo dello statuto sociale:

**"STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1.1. - La società è denominata "LAZIOMAR S.p.A.".

**Articolo 2**

**Sede**

2.1. - La società ha sede nel Comune di Roma.

2.2. - La società potrà istituire o sopprimere sedi

DELLA  
NE  
19019

secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia sia all'Estero.

### Articolo 3

#### Durata

3.1. - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

### Articolo 4

#### Soci

a 4.1. - Possono essere ammessi a far parte della Società la Regione Lazio ed imprese private - individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio - alle quali dovrà essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166.




## Articolo 5

### Oggetto

5.1. - La società, nell'ambito degli interventi normativi di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime di cui all'art. 19ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 ed al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell'arcipelago Pontino, attraverso l'assicurazione della continuità e del perfezionamento nell'intero corso dell'anno del servizio di trasporto passeggeri, nonché di quello finalizzato all'approvvigionamento delle merci e dei servizi necessari al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali, ha quale oggetto - sia in via diretta che in collaborazione o partecipazione con enti pubblici o privati - l'esercizio:


- a) delle attività di trasporto marittimo nell'arcipelago Pontino ed ogni altro servizio a questo direttamente o indirettamente connesso;
- b) di attività di agenzia marittima raccomandataria, di spedizione e di tutte le operazioni portuali connesse; di



tutte le operazioni doganali, sbarchi, imbarchi e deposito merci;

c) di servizi annessi e/o connessi ai terminali di caricazione/discarica dei prodotti petroliferi e qualsiasi servizio portuale, demaniale e/o marittimo per conto proprio e/o di terzi.

5.2. - Al fine di conseguire l'oggetto sociale e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili e necessarie, nonché - allo scopo medesimo - in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie ed assunzioni di partecipazioni in altre società od imprese, anche se non aventi oggetto affine o connesso al proprio. Potrà, inoltre, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie di qualsiasi genere, ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto nonché assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni




in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

5.3. - Infine, sempre per fini strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia dei debiti ed obbligazioni anche di terzi, ed anche a favore di istituti di credito in genere.

#### **Articolo 6**

##### **Capitale sociale - Azioni**



6.1. - Il capitale sociale è di euro trecentomila (€ 300.000) ed è diviso in numero trecento azioni del valore nominale di euro mille (€ 1.000) ognuna.

6.2. - In caso di emissione dei titoli azionari, questi sono nominativi.

6.3. - Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

6.4.- Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla



legge.

#### **Articolo 7**

##### **Finanziamenti dei Soci.**

7.1.- I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

7.2.- Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

#### **Articolo 8**

##### **Divieto per cinque anni di circolazione azionaria.**

8.1. - Fino allo scadere del quinto anno dalla data di costituzione della società non potranno essere compiuti atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti sulle stesse da parte di soci diversi dal socio Regione Lazio.

#### **Articolo 9**

##### **Clausola di prelazione**


9.1. - Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della prevalente partecipazione



pubblica della Regione Lazio, i soci diversi dal socio Regione Lazio che intendano compiere atti di trasferimento inter vivos della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci una comunicazione che indichi il numero delle azioni o il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo ed ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

**9.2.** - Agli altri soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni o del diritto su di esse oggetto di trasferimento e/o costituzione, da esercitarsi, in proporzione alle azioni dai medesimi possedute, come segue.

**9.3.** - Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto, a pena di decadenza, i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni.



9.4. - Nell'ulteriore successivo termine di quindici giorni, il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato dal socio il prezzo, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione.




9.5. - Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si riterrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

#### Articolo 10


##### Clausola di gradimento.

10.1. - Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni di questo Statuto, le azioni dei soci diversi dal socio



regione Lazio ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere cedute a non soci né assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla


cessione o alla costituzione del vincolo.



10.2. - Il Consiglio ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni o del diritto sulle stesse.

10.3. - La mancata pronuncia del Consiglio in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle azioni o alla costituzione del vincolo su di esse.


10.4. - Il gradimento o il suo diniego dovrà essere motivato da parte del Consiglio di Amministrazione con esclusivo riferimento al rispetto dei criteri ed alla verifica dei



presupposti che qui di seguito si indicano:

a) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo sia un imprenditore che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 5 del presente Statuto sociale;

b) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo dichiari di prestare anticipata adesione ai patti parasociali a quel momento vigenti fra i soci;



c) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante o costituente il vincolo, previste dalla convenzione di affidamento della gestione dei servizi di trasporto marittimo, stipulata fra la Regione Lazio e la Società con garanzie ed oneri a carico del socio privato, nel testo più aggiornato vigente.

## **Articolo 11**

### **Clausola di riscatto**

11.1. - In ogni ipotesi di scioglimento, per decorrenza del termine o anticipata risoluzione o per ogni altra causa di scioglimento, della convenzione di affidamento stipulata fra




la Regione Lazio e la Società, avente ad oggetto l'affidamento alla Società dello svolgimento delle attività di trasporto marittimo di competenza della amministrazione della Regione Lazio, il socio Regione Lazio avrà diritto al riscatto coattivo della partecipazione di ogni altro socio, dietro pagamento di un prezzo pari al valore della partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto - senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo - al tempo del riscatto, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.

11.2. - Il prezzo di riscatto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, secondo i criteri di determinazione di cui al precedente comma.

11.3. - Le azioni riscattate dal socio Regione Lazio ai sensi del presente articolo sono ritrasferite ad un socio privato individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 12




**Organi della società.**

12.1. - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

**Articolo 13**

**Assemblee**




13.1. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

13.2. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze




relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

**13.3.** - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o telefax, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.

**13.4.** - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.


**13.5.** - All'Assemblea possono intervenire gli azionisti che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.

**13.6.** - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le limitazioni ed i



divieti previsti dall'art. 2372 C.C. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

13.7. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.



13.8 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale.

13.9. - Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

13.10. - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

13.11. - L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più dei



due terzi del capitale sociale.

13.12. - Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

13.13. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio.

13.14. - Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto


da notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

13.15. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale redatto a norma dell'art.2375 del Codice Civile.

13.16. - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;


- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare



l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;



- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Articolo 14**

##### **Consiglio di Amministrazione.**

**14.1.** - La società è amministrata da un Consiglio di



Amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

14.2. - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo intero Consiglio di Amministrazione.




14.3. - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

14.4. - La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo, spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.

14.5. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, è riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale






- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**14.10.** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a



maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**14.11.** - Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.



**14.12.** - Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**14.13.** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

**14.14.** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

14.15. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.

14.16. - Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

#### Articolo 15

##### Rappresentanza sociale.

15.1. - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.2. - Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15.3. - La rappresentanza della società spetta altresì agli

amministratori cui il consiglio abbia conferito delega.

## Articolo 16

### Collegio sindacale e controllo contabile.

16.1. - Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.


16.2. - Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 12, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre

2009, n. 166, due Sindaci effettivi sono nominati previa designazione, rispettivamente, del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile è, altresì, riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale

16.3. - Il compenso al Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.4. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di



esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.


16.5. - Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio sindacale.

#### Articolo 17

##### Bilancio ed utili.

17.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).

17.2. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.



17.3. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

17.4. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### Articolo 18

##### Scioglimento.

18.1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 C.C. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 C.C.

#### Articolo 19

##### Rinvio.

19.1. - Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia."

